



CITTA' DI VENARIA REALE

Disciplinare della Zona a Traffico Limitato Centro Storico (ZTL) della Città di Venaria Reale

Premessa

La ZTL è “*area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli*” e pertanto il passaggio dei mezzi all'interno di detta area è consentito esclusivamente agli aventi diritto e negli orari meglio descritti negli articoli seguenti.

La gestione dell'accesso in ZTL è demandata al Corpo di Polizia Municipale di Venaria Reale (*di seguito individuato come Corpo/Comando di Polizia Municipale*) ed eventualmente, per quanto riguarda gli altri aspetti amministrativi, da altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.

L'accesso in Z.T.L per gli aventi diritto è a titolo gratuito e non è soggetta a rilascio di autorizzazione.

Le categorie di utenti ammessi al transito secondo il presente disciplinare, DEVONO comunicare gli estremi identificativi del/dei veicolo/i al Comando di Polizia Municipale attraverso *Portale WEB* (di seguito denominato *Portale*) appositamente predisposto sul sito del Comune di Venaria Reale.

La registrazione in banca dati delle categorie aventi diritto, consente l'immediato accesso in ZTL; qualora dagli accertamenti successivi emergano abusi o la non appartenenza ad alcuna delle categorie aventi titolo, si procederà a sanzionare tutti i transiti illeciti secondo la normativa vigente.

Dell'avvenuta registrazione in banca dati, sarà data comunicazione all'utente attraverso mail o sms.

La circolazione è consentita per **ANNI DUE** dal giorno della prima registrazione in banca dati, ai veicoli della persona fisica o giuridica avente titolo ai sensi del presente disciplinare ed è rinnovabile previa ulteriore registrazione da effettuarsi a cura dell'interessato.

Trascorsi **10** (dieci) giorni dalla scadenza del biennio, il veicolo sarà automaticamente cancellato dalla banca dati degli aventi diritto e l'eventuale transito successivo sarà sanzionato a norma di Legge.

L'accesso in ZTL è attualmente controllato con un sistema di telecamere che prevede **03** (tre) postazioni fisse di rilevamento degli accessi:

1. Via Pavesio (all'intersezione con Via Negro)
2. Via Rolle presso Piazza Don Alberione (nei pressi dell'intersezione con Via Mensa)
3. Via Medici del Vascello (nei pressi dell'intersezione con Via Marconi)

La targa di ogni veicolo che accede nella ZTL è fotografata e confrontata con quelle autorizzate a circolare in quanto inserite in banca dati al momento della richiesta.

Al fine di aderire alle indicazioni circa il contenimento della produzione di documenti di carta, agli aventi diritto non verrà rilasciato alcun supporto cartaceo ed il controllo circa l'accesso e la sosta in ZTL avverrà attraverso strumentazione elettronica.

L'eventuale accesso in ZTL di veicoli non registrati in banca dati comunque appartenenti alle categorie di quelli aventi titolo **DEVE** essere segnalato al Corpo di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale entro **05** (cinque) giorni dall'avvenuto transito attraverso apposito *link* presente sul portale citato, al fine di procedere con la dovuta istruttoria di verifica circa la congruità della richiesta.

La circolazione statica nella ZTL **NON E'** consentita eccetto:

- per gli abilitati al transito in caso di necessità urgente per recarsi presso la propria residenza/abitazione/ditta/attività **SOLO** per il tempo strettamente necessario per caricare o scaricare il veicolo di cose ed oggetti, accompagnare persone non in grado di deambulare o con gravi deficit motori con sosta massima di 15 minuti, con esposizione del disco orario e limitatamente all'area antistante la propria residenza/abitazione/ditta/attività.
- negli appositi stalli demarcati situati in Via Medici del Vascello, in Via Battisti e Via XX Settembre. In tali stalli **è consentita la sosta ai soli residenti** previo pagamento della tariffa così come stabilito da apposito atto dell'Amministrazione Comunale e come da Contratto di servizio stipulato con il gestore della sosta a pagamento nella Città di Venaria Reale.

I predetti stalli saranno evidenziati con idonea segnaletica verticale e demarcati con apposita segnaletica orizzontale di colore blu e giallo.

- negli orari in cui è consentito l'accesso per i mezzi trasporto cose per le operazioni di carico e scarico merci con sosta massima di 15 minuti, con esposizione del disco orario e limitatamente all'area antistante l'attività commerciale.
- casi particolari autorizzati appositamente dal Comando di Polizia Municipale.

Al cessare delle condizioni circa l'appartenenza agli aventi titolo, il transito in ZTL sarà vietato.

L'accesso non consentito in Z.T.L. è sanzionato ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -*Codice della Strada*- e i veicoli rimossi per sosta abusiva nella Zona a Traffico Limitato – ZTL saranno restituiti previo rimborso delle spese di intervento e custodia.

TITOLO I INDIVIDUAZIONE ZONA INTERESSATA

Articolo 1 Vie e piazze interessate

La Zona a Traffico Limitato Ambientale - ZTL CENTRO STORICO – è istituita, ai sensi dell'Art. 7 comma 9 del Codice della Strada, in seguito alla Deliberazione della Giunta Comunale n° 189 del 04/08/2011 che recepisce la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4637 del 14.09.2011, nelle seguenti vie e piazze cittadine come da planimetria allegata (*Allegato A*):

1. AREA PEDONALE: Piazza Vittorio Veneto, Piazza della Repubblica, Via Mensa (nel solo tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e Via Medici del Vascello) e Viale Buridani (nel solo tratto compreso tra Piazza Vittorio Veneto e Via Sabotino)
2. ZONA A TRAFFICO LIMITATO: presso Via Mensa (nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via Medici del Vascello), Piazza Annunziata, Via Rolle (nel tratto compreso tra il varco di Piazza Don Alberione e la Via Mensa), Via Medici Del Vascello (nel tratto compreso tra Via Marconi e Via Mensa), Via Pavesio (nel tratto compreso tra Via Negro e Via Mensa), Via Mazzini, Via Battisti, Via Boglione e Via XX Settembre (nel tratto compreso tra Via Mensa e Via Lamarmora)
3. PERCORSO cosiddetto di PENTIMENTO: possibilità di ravvedersi prima di un inopinato accesso alla ZTL, in assenza di permessi o deroghe, attraverso percorso alternativo individuato nella percorrenza di Via Lamarmora, Via Negro e Via Marconi.

TITOLO II DEROGHE E AUTORIZZAZIONI

Articolo 2 Deroghe di ordine generale

1. E' consentito il transito all'interno della ZTL alle seguenti categorie di veicoli:
 - I. Velocipedi
 - II. Veicoli appartenenti a:
 - a) Città di Venaria Reale e sue Società Controllate;
 - b) Forze di Polizia Stradale di cui all'Art. 12 C.d.S. e Forze dell'Ordine e di Polizia in generale, individuabili dai contrassegni d'istituto;
 - c) Vigili del Fuoco, ambulanze e, in generale, enti ed organizzazioni di pubblico soccorso ed emergenza e di protezione civile, individuabili dai contrassegni d'istituto;
 - d) Autorità Giudiziaria;
 - e) ASL TO3;
 - f) A.R.P.A.;
 - g) Altri soggetti pubblici istituzionali non contemplati ai punti precedenti, esclusivamente nell'espletamento delle proprie attività d'istituto;
 - III. Veicoli del Corpo Diplomatico, individuabili da contrassegni distintivi
 - IV. Taxi e veicoli a noleggio con conducente
 - V. Servizi di igiene ambientale
 - VI. Associazioni ONLUS – ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI
2. I soggetti di cui al comma precedente, DEVONO comunicare attraverso il *Portale* al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale, l'elenco con gli estremi identificativi dei veicoli in uso, che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta dovessero sopraggiungere variazioni nel parco vetture.
3. Alle Associazioni ONLUS e alle Attività Socio Assistenziali, è consentito richiedere il permesso per non più di 02 (due) veicoli. I responsabili di dette attività, dovranno comunicare gli estremi identificativi dei veicoli al Settore Welfare del Comune di Venaria il quale, svolta l'istruttoria di rito e riconosciuta la necessità del rilascio del permesso di transito, inoltrerà il proprio nulla-osta all'inserimento in banca dati dei veicoli aventi diritto al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale. Anche per le Associazioni ONLUS e le Attività Socio Assistenziali è consentita, come in *Premessa*, la sosta per un massimo di 15 (quindici) minuti previa esposizione del disco orario.

4. E' consentito il transito all'interno della ZTL anche ai veicoli dei soggetti che debbano effettuare forniture di beni o prestazioni di servizi in favore di quelli contemplati al comma 1, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.
5. Ogni variazione che dovesse intervenire riguardo ai veicoli registrati in banca dati dovrà essere comunicata tempestivamente al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale entro e non oltre 05 (cinque) giorni dall'eventuale transito del/dei veicolo/i non ancora registrati.
L'eventuale transito in ZTL di un veicolo non registrato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra, verrà sanzionato.
6. Il Comando di Polizia Municipale potrà eventualmente richiedere ai soggetti di cui ai commi precedenti ulteriori documentazioni ad integrazione della registrazione in banca dati.

Articolo 3 **Trasporto diversamente abili**

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.P.R. 503/1996 è consentito il transito e la sosta all'interno della ZTL ai veicoli a servizio delle persone invalide contemplate dall'Art. 188 del C.d.S.
2. Le persone di cui al comma 1, qualora siano residenti nella Città di Venaria Reale, dovranno fornire al momento della richiesta del rilascio del Contrassegno Identificativo Europeo al Comando di Polizia Municipale gli estremi di non più di 02 (due) veicoli da autorizzare al transito in ZTL.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai soggetti titolari di contrassegno rilasciato da altri comuni che dovessero transitare nella ZTL; in questo caso la richiesta di inserimento in banca dati dovrà pervenire al Comando della Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale entro 05 (cinque) giorni dal transito e dovrà essere accompagnata dalla copia del contrassegno posseduto, con l'indicazione del Comune che lo ha rilasciato.
4. Ai sensi e con le modalità indicate al punto 3) del precedente art. 2, è altresì consentito il transito all'interno della ZTL ai veicoli di associazioni, consorzi e cooperative socio-assistenziali che svolgano in modo continuativo attività all'interno della ZTL, rivolte a persone non deambulanti disabili con ridotte capacità fisiche. In favore di questi soggetti sarà consentito il transito per due veicoli, da utilizzarsi esclusivamente in modo alternativo.

Articolo 4 Servizi di pubblica utilità

1. E' consentito il transito all'interno della ZTL ai veicoli appartenenti ai seguenti soggetti:
 - a) Imprese fornitrici e gestori di reti e impianti per l'erogazione dell'acqua, dell'energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni
 - b) Società di ritiro e recapito plichi postali
 - c) Istituti di vigilanza privata
 - d) Trasporto di medicinali destinati alle farmacie
 - e) Trasporti ed onoranze funebri
 - f) Imprese esercitanti il servizio di car-sharing eventualmente istituito dalla Città
 - g) Medici in servizio di visita (per lo stretto tempo necessario)

2. I soggetti di cui al comma precedente, DEVONO inserire nel *Portale*, l'elenco con gli estremi identificativi dei veicoli in uso, che dovrà essere aggiornato ogni qualvolta dovessero sopraggiungere variazioni nel parco vetture.

3. E' altresì consentito il transito all'interno della ZTL anche ai veicoli dei soggetti che debbano effettuare forniture di beni o prestazioni di servizi in favore di quelli contemplati al comma 1, previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale.

4. Ogni variazione che dovesse intervenire del parco veicoli registrati in banca dati dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenimento; l'eventuale transito in ZTL di un veicolo non registrato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra, verrà sanzionato.

5. Il Comando di Polizia Municipale potrà richiedere ai soggetti di cui ai commi precedenti documentazioni ad integrazione della registrazione in banca dati.

Articolo 5 Carico e scarico merci

I veicoli di Categoria "N", previa registrazione al Portale degli estremi identificativi del veicolo in uso sono autorizzati al transito nella ZTL per il carico e lo scarico delle merci dal Lunedì al Venerdì dalle ore 07,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15.30 alle 17.30 ed il Sabato solo dalle ore 07,00 alle ore 11,00; la Domenica ed i Festivi non è consentito il transito dei sopracitati veicoli per finalità di carico e scarico merci.

Articolo 6

Residenti, dimoranti ed operatori commerciali ed economici

1. E' consentito il transito ma NON LA SOSTA se non secondo quanto espresso in *Premessa*, nella ZTL ai veicoli:
 - a. dei residenti e domiciliati
 - b. dei titolari di attività (esercizi commerciali, accoglienza/ricettive, ristorazione, professionisti)
 - c. dei possessori di stalli di sosta (box, autorimesse, spazi condominiali, ecc..) pertinenti alle predette categorie con accesso esclusivo dalla ZTL.
2. L'accesso in ZTL, con le modalità dettate in *Premessa*, è consentito per un massimo di 02 (due) veicoli dal soggetto di cui al comma 1 che ne risulti essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria (ovvero locatario).
3. I titolari di strutture ricettive ubicate all'interno della ZTL devono registrare gli estremi dei veicoli ad uso dei rispettivi clienti attraverso il portale in *Premessa* citato per il/i giorno/i di utilizzo della struttura; oltre alla targa del veicolo, si dovrà allegare copia della comunicazione di ospitalità inviata telematicamente in Questura.
4. Ogni variazione che dovesse intervenire riguardo ai veicoli registrati in banca dati dovrà essere comunicata al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenimento. L'eventuale transito in ZTL di un veicolo non registrato, per il quale non sia stata effettuata la comunicazione di sopra, verrà sanzionato.
5. Il Comando di Polizia Municipale potrà richiedere ai soggetti di cui ai commi precedenti documentazioni ad integrazione della registrazione in banca dati.

Articolo 7

Particolari categorie di residenti che non abbiano la diretta disponibilità di un veicolo

1. Le persone fisiche residenti all'interno della ZTL, che non abbiano la diretta disponibilità di un veicolo, potranno comunque ottenere l'inserimento DI UN SOLO VEICOLO in banca dati tramite comunicazione al Comando di Polizia Municipale ovvero ad altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale alle seguenti condizioni:
 - a) Essere portatore di invalidità con percentuale pari o superiore al 67% (sessantasette per cento)
 - b) Aver compiuto il 75° (settantacinquesimo) anno di età.
2. Non sarà accordato l'inserimento in banca dati ai veicoli dei soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, abbiano essi stessi (ovvero altra persona all'interno del proprio nucleo familiare) altro veicolo in banca dati per il transito nella ZTL (ovvero abbiano essi stessi, ovvero altra

persona all'interno del proprio nucleo familiare, accesso consentito in favore di persone invalide ai sensi dell'Art. 3 del presente Disciplinare e Art. 188 C.d.S.).

Articolo 8

Autorizzazioni temporanee per esecuzione di lavori o prestazione di servizi

1. Qualora soggetti non contemplati negli articoli precedenti (ad es: veicoli adibiti al trasporto degli sposi per i matrimoni diretti verso la Chiesa di Santa Maria Bambina sita in Piazza Dell'Annunziata, imprese di pulizie, ditte appaltatrici ecc...) dovessero necessariamente accedere con i propri mezzi per l'esecuzione di lavori o per la prestazione di servizi all'interno della ZTL, dovrà essere inoltrata attraverso il *Portale*, apposita e motivata richiesta di transito con assolvimento dell'imposta di bollo.
2. Il transito sarà possibile per il giorno ed il tempo necessario all'esecuzione della prestazione.

Articolo 9

Autorizzazioni eccezionali ed esoneri a posteriori

1. Attraverso l'uso del *Portale*, per altre cause eccezionali aventi carattere di temporaneità, indicando nelle *Note* del citato *Portale* le motivazioni della richiesta, potranno essere rilasciate autorizzazioni su presentazione di motivata istanza da parte dell'interessato ed assolvimento dell'imposta di bollo.
2. In occasione di eccezionali manifestazioni organizzate, patrocinata o autorizzate dal Comune di Venaria Reale, su richiesta degli aventi diritto, il Comando di Polizia Municipale ovvero altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale, potrà rilasciare autorizzazioni provvisorie con assolvimento dell'imposta di bollo (se non già adempiuto in sede di richiesta e rilascio di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione).
3. Gli utenti di presidi sanitari pubblici, gli artigiani, i clienti di albergatori, le aziende con cantieri attivi autorizzati dalla Città, le auto sostitutive, i carri attrezzi, i giornalisti e le emittenti radio-televisive ed altre tipologie di utenti che debbano accedere alla ZTL per motivi contingibili ed urgenti, dovranno comunicare a posteriori -così come espresso in *Premessa*- la propria situazione entro 05 (cinque) giorni dall'avvenuto transito.
4. L'eventuale transito in ZTL di un veicolo per il quale non sia stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente, verrà sanzionato.
5. In ogni caso, la congruità delle singole motivazioni enunciate nelle istanze dei suddetti soggetti sarà vagliata dal Comando di Polizia Municipale ovvero da altro soggetto individuato dall'Amministrazione Comunale che, in caso di diniego, avviserà il soggetto del rigetto della domanda *postuma* di esonero.

Articolo 10
Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Disciplinare sono abrogate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 145/2012 e precedenti, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il medesimo.
2. Il Comando di Polizia Municipale ha facoltà di sospendere o revocare l'accesso alla ZTL per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica, per calamità naturali o in occasione di eventi particolari.
3. Il Comando di Polizia Municipale ha la facoltà di sospendere o revocare l'accesso alla ZTL a coloro che utilizzano impropriamente i varchi di accesso.

Allegato A

Disciplinare della Zona a Traffico Limitato Centro Storico – ZTL della Città di VENARIA REALE

